



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

ex DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
della ex DGVA

ISPRA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con DM n. 283 del 15.10.2018 per l'esercizio della raffineria della Società Alma Petroli SpA, sita nel Comune di Ravenna. Richiesta avviso di Ispra in merito agli adempimenti delle prescrizioni di cui alle note di diffida prot. n. DVA/18939 del 19.07.2019, prot. n. DVA/22128 del 02.09.2019, prot. DVA/33272 del 20.12.2019 e prot. n. MATTM/31954 del 5.05.2020.

Con riferimento agli atti di diffida richiamati in oggetto, si rappresenta quanto segue.

1. Atto di diffida prot. DVA/18939 del 19.07.2019

Con nota prot. DVA/18939 del 19.07.2019, dando seguito alla proposta di diffida trasmessa da Ispra con nota prot. n. 2019/448282 del 17.07.2019, inerente la accertata violazione della prescrizione 19 dell'AIA in oggetto (per il superamento del valore limite di bolla per il parametro SO₂ verificatosi nel mese di dicembre), questa direzione ha diffidato il gestore a trasmettere i dati orari di monitoraggio del parametro SO₂, motivando le ragioni degli elevati livelli registrati per l'inquinante nel mese di dicembre, e chiedendo di adeguare i report mensili anche al fine di identificare facilmente ulteriori eventuali superamenti.

Con nota prot. n. L/235/19 del 6.08.2019, il gestore ha trasmesso la documentazione in riscontro al citato atto di diffida.

2. Atto di diffida prot. DVA/22128 del 02.09.2019 e Atto di diffida prot. DVA/33272 del 20.12.2019

A seguito del riscontrato superamento del valore "di omologa" del parametro idrocarburi totali nei reflui conferiti all'impianto di depurazione gestito dalla ditta SAI s.r.l., di cui alla prescrizione n. 34, con nota prot. n. DVA/22128 del 02.09.2019, questa direzione, dando seguito alla proposta di diffida trasmessa da Ispra con nota prot. n. 2019/50484 del 23.08.2019, ha diffidato il gestore in oggetto a: a) trasmettere una relazione per l'individuazione delle cause che hanno portato al suddetto superamento e b) trasmettere per un periodo di 6 mesi le analisi per il parametro idrocarburi totali nel refluo conferito al depuratore.

Il gestore, in riscontro alla suddetta diffida e a seguito di alcune richieste di chiarimenti e ulteriori comunicazioni intercorse tra codesto istituto, il gestore medesimo e questa direzione, ha comunicato di ritenere che la causa del valore anomalo riscontrato negli idrocarburi fosse attribuibile alla differenza tra le metodologie analitiche impiegate rispettivamente da ARPA Marche e dal gestore del depuratore. Ha tuttavia fornito le sue considerazioni e mensilmente ha trasmesso i dati delle analisi richiesti alla lettera b) della diffida.

A seguito del riscontro di ulteriori superamenti del valore "di omologa" del parametro idrocarburi totali nei reflui conferiti all'impianto di depurazione verificatisi nel mese di ottobre 2019, comunicati dal

medesimo gestore in occasione della trasmissione dei dati rilevati mensilmente, in ottemperanza alla lettera b) della sopra citata diffida del 02.09.2019, questa direzione con nota prot. DVA/33272 del 20.12.2019, dando seguito alla proposta di diffida trasmessa da Ispra con nota prot. n. 2019/69781 dell'11.12.2019, ha diffidato il Gestore a: a) trasmettere una relazione contenente le analisi delle contromisure da adottare per evitare il ripetersi dell'evento e b) trasmettere per un periodo di 6 mesi le analisi per il parametro idrocarburi totali nel refluo conferito al depuratore.

Con nota prot. L/16/20 del 16.01.2020 il gestore ha riscontrato la suddetta nota di diffida, comunicando di non considerare violazione della prescrizione il superamento di un valore di omologa e pertanto di non ritenere necessaria l'adozione di contromisure, manifestando tuttavia la sua disponibilità ad adempiere, anche nel caso di superamenti dei valori di omologa, agli obblighi di comunicazione previsti al paragrafo 12.6 pagina 67 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato all'AIA. Con la citata nota il gestore ha anche richiesto a questa direzione un incontro al fine di chiarire gli aspetti relativi all'interpretazione della prescrizione.

Alla luce degli esiti dell'incontro tenutosi con Ispra ed il gestore presso questo ministero in data 18.02.2020, il gestore, con nota del 3 aprile 2020 ha trasmesso l'aggiornamento del Regolamento tra Alma Petroli S.p.A. e l'impianto di depurazione di titolarità di SAI S.r.l., unitamente le relazioni di equivalenza delle metodologie analitiche e si è impegnato a provvedere, in futuro, a comunicare ai sensi del paragrafo 12.6 pagina 67 del PMC gli eventuali superamenti dei valori limite di omologa previsti dal Regolamento. Il gestore ha pure comunicato di aver aggiornato la propria istruzione operativa SGI QAS-GES-P2-II avente ad oggetto "*Gestione comunicazioni verso l'esterno relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale*".

Il gestore ha inoltre continuato a trasmettere mensilmente i dati relativi alle analisi richieste al punto b) delle diffide prot. DVA/22128 del 02.09.2019 e prot. DVA/33272 del 20.12.2019.

3. Atto di diffida prot. MATTM/31954 del 5.05.2020

Con nota prot. MATTM/31954 del 5.05.2020, questa direzione, dando seguito alla proposta di diffida prot. Ispra n. 17598 del 27/04/2020, ha trasmesso un ulteriore atto di diffida per la violazione della prescrizione 29 di pagina 145 dell'AIA, relativa alla mancata installazione, nei tempi previsti, di un sistema di misura in linea per H₂S, sulla torcia, chiedendo al gestore di trasmettere entro 60 giorni: a) una relazione con l'indicazione del quantitativo di H₂S e quindi di SO₂ emessa dalla torcia relativamente ai diversi episodi di accensione della torcia medesima avvenuti dai sei mesi successivi all'emanazione del decreto di AIA in oggetto (con indicazione dei metodi di stima utilizzati per il calcolo); b) per ogni accensione futura della torcia, un report in cui sia indicata la quantità di H₂S e di SO₂; specificando che c) le relazioni sopra indicate dovranno essere accompagnate da una dichiarazione, eventualmente supportata da dati di qualità dell'aria ambiente, che le emissioni della torcia dovute all'idrogeno solforato non hanno comportato significativi impatti sulla qualità dell'aria, anche in termini di impatto odorigeno.

Con nota prot. n. L/150/20 del 29.06.2020 il gestore ha trasmesso, in riscontro alle richieste di cui ai punti a, b e c della suddetta nota di diffida, una "Relazione sulle emissioni da combustione di H₂S in torcia".

In considerazione dei sopra richiamati riscontri forniti dal gestore, si chiede a codesto Istituto di voler fornire, entro 10 giorni dal ricevimento della presente nota, il proprio avviso in merito agli adempimenti del gestore alle prescrizioni delle diffide in oggetto, al fine di consentire a questa direzione di valutare il superamento dei medesimi atti di diffida.

Il Dirigente

Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

